

**DELIBERA n°\_35\_**

**XXXX XXXX / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)  
(GU14/836765/2026)**

**Il Corecom Sicilia**

**NELLA** riunione del Corecom Sicilia del 14/09/2026;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

**VISTA** la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

**VISTA** la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

**VISTO** l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

**VISTA** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra*

*utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**VISTA** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

**VISTA** l’istanza del sig. XXXX XXXX del 05/05/2026 acquisita con protocollo n. 0165050 del 05/05/2026;

**VISTI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante**

Il sig. XXXX XXXX, di seguito solo *istante, cliente e/o utente*, con la presente procedura ha contestato all’operatore TIM S.p.A (Telecom Italia, Kena mobile) per la linea **XXXXXXXXXX** l’addebito del modem e dei costi di recesso. Nell’istanza introduttiva del procedimento l’istante ha dichiarato che nonostante ha cessato la linea in data 30/09/2025 e consegnato il modem il 19/12/2025, ha ricevuto dalla società di recupero crediti EUROPA FACTOR una richiesta di pagamento di euro 269,75.

In base a tali premesse, l’istante ha richiesto:

- 1) l’annullamento della richiesta di pagamento e la chiusura del ciclo di fatturazione

### **2. La posizione dell’operatore**

L’operatore TIM S.p.A., di seguito solo operatore, società e/o TIM, ha dichiarato “*di essere disponibile ad una soluzione conciliativa purché il cliente produca copia del cedolino di riconsegna del modem*”

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento per le motivazioni che seguono. In via preliminare è doveroso precisare che, nonostante l’istanza di definizione di cui si discute risulti generica e non supportata da alcuna documentazione, il relativo procedimento è stato avviato esclusivamente nell’ottica del *favor utentis*, per accertare, in sede istruttoria, la sussistenza o meno di pregiudizi suscettibili di indennizzo a carico dell’istante.

Tuttavia, l'estrema genericità dell'istanza non è stata superata nemmeno nel corso del procedimento impedendo di fatto, al Corecom adito di procedere alla verifica della fondatezza delle pretese. In particolare, nessun nuovo elemento risulta acquisito poiché l'utente non si è curato di integrare la propria istanza producendo, sia anche a seguito della richiesta fatta da TIM e del rinvio concesso dal responsabile del procedimento come da documentazione agli atti al fascicolo, idonea documentazione a sostegno delle proprie doglianze. Nel caso di specie, si ritiene, che l'utente non ha soddisfatto i propri oneri probatori e ne consegue che, in assenza di documentazione probatoria dei fatti posti a fondamento delle pretese, ( cedolino di trasmissione del modem ) le richieste dell'istante non possono trovare accoglimento

### **DELIBERA**

Il rigetto dell'istanza del sig. XXXX XXXX, nei confronti della TIM S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile) per l'utenza telefonica ~~XXXXXXXXXX~~, attese le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

*Palermo 14/09/2026*

IL PRESIDENTE